TRIBUNALE DI PORDENONE

E. I. n. '2017

Il Giudice dell'Esecuzione, dr. Monica Biasutti,

vista l'opposizione all'esecuzione esattoriale proposta da il 20.09.2017;

rilevato che non appaiono *prima facie* infondati i rilievi sollevati con l'opposizione;

segnatamente in punto impignorabilità dell'immobile in quanto confluito in fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), si evidenzia che detto fondo è stato costituito nel 2011 (dopo il matrimonio contratto l'anno prima), mentre i debiti per i quali si procede esecutivamente trovano titolo esecutivo in un avviso di accertamento del 2012, concernente l'anno di imposta 2006 (maggiore IRPEF dovuta per partecipazione in una s.a.s.), e dunque appaiono contratti per scopi estranei ai bisogni della (non ancora costituita) famiglia;

sussistono pertanto i gravi motivi richiesti ex art. 624 c.p.c. ai fini della sospensione dell'esecuzione, in relazione al verosimile danno che il permanere del vincolo e l'attività liquidatoria possono cagionare all'opponente;

letto l'art. 624 c.p.c.;

sospende

l'esecuzione n. .'2017 E.I.;

fissa

per la comparizione delle parti l'udienza del 25.10.2017 ore 11:00 per provvedere ex art. 616 c.p.c., dando termine all'opponente fino al 29/09/2017 per la notifica al Concessionario della Riscossione esecutante del ricorso e del presente decreto.

Si comunichi a parte opponente.

Pordenone, 21/09/2017.

Il G.E.

Firmato Da: BIASUTTI MONICA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66cc728e4537c959fc3ee86b54e7d705